

08400-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:
Giuseppe De Marzo
Filippo Casa
Barbara Calaselice
Alessandro Centonze
Marco Maria Monaco

-Presidente-

Sent. n. sez. 1123/2024
UP - 21/11/2024
R.G.N. 24098/2024

-Relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 20/03/2024 della Corte di Appello di Torino Sezione Penale Minorenni

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;

letta la memoria e udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Marco Dall'Olio per il rigetto dei ricorsi;

uditi gli avvocati [REDACTED] che illustrano i motivi di ricorso e insistono per l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino, Sezione Penale per i Minorenni, con sentenza del 20 marzo 2024, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata il 7 settembre 2023 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Torino nei confronti di [REDACTED] alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, di [REDACTED] alla pena di anni nove e mesi nove e giorni dieci di reclusione, e di [REDACTED] alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 575, 577, comma primo n. 4 in relazione all'art. 61 nn. 1 e 5, cod. pen.

2. La vicenda in oggetto nei suoi tratti essenziali non è in discussione.

La notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023 alle ore 00.50 circa a [REDACTED] precisamente nei pressi del [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] in attesa di accedere con amici alla discoteca [REDACTED], è stato colpito al capo e al collo da una bicicletta elettrica del peso di 23,1 kg., gettata dall'alto, con lancio con moto parabolico, con una precipitazione pari a ben 10,26 metri, dalla balconata prospiciente il locale (con una velocità, al momento dell'impatto con il corpo della persona offesa, come attestato dalla consulenza tecnica, pari a 47 km orari).

A seguito dell'impatto [REDACTED] studente universitario di medicina, nato nel [REDACTED] ha subito la frattura e la lussazione della IV e della V vertebra cervicale con conseguente danno midollare cervicale e, dopo un lunghissimo iter ospedaliero (rimanendo per alcuni mesi sospeso tra la vita e la morte), è rimasto invalido, tetraplegico con certezza di reliquati neurologici permanenti e con necessità di supporto ventilatorio invasivo e sedazione, in condizione di assoluta non autosufficienza.

Dalla stessa bicicletta in caduta libera è stato colpito anche un amico di [REDACTED] [REDACTED] che era accanto a lui in quel momento e che, comunque, ha subito delle lesioni lievi.

Pochi attimi prima del lancio della bicicletta alcuni dei ragazzi in attesa di accedere al locale notturno erano stati attinti da liquido che poi, a seguito degli accertamenti svolti, è risultato essere saliva umana riconducibile al DNA del maggiorenne [REDACTED] [REDACTED] frutto di uno o più sputi provenienti dalla medesima balconata.

Le indagini sono state immediatamente avviate e si sono sviluppate sulla base delle dichiarazioni di un passante che, pur non avendo visto nulla, ha riferito della presenza in loco, subito prima, di un ragazzo con uno skateboard che, a seguito di interpellato delle forze dell'ordine, si è presentato e ha fornito la ricostruzione dei fatti.

Lo stesso, infatti, ha descritto nel dettaglio i movimenti di un gruppo di cinque giovani che egli aveva visto mentre stava transitando presso il [REDACTED].
Giovani che poi sono stati identificati nei tre odierni imputati minorenni, unitamente a due imputati maggiorenni [REDACTED] la prima con dibattimento di primo grado in corso di svolgimento, il secondo condannato in primo grado a seguito di scelta del rito abbreviato.

La ricostruzione del testimone oculare è stata incrociata con le risultanze delle riprese delle telecamere di sicurezza private e pubbliche della zona e la sequenza degli accadimenti ricostruita nelle due sentenze di merito, nel dettaglio dei minuti decisivi, rilevante ai fini della decisione dei ricorsi, è la seguente.

I tre giovani di sesso maschile sono usciti dalla vicina [REDACTED] e, percorrendo il lungo [REDACTED], lato fiume, si sono diretti verso [REDACTED]. A un certo punto tutti e tre hanno attraversato la strada, continuando a dirigersi verso il medesimo [REDACTED]

Quindi nuovamente i tre si sono spostati verso il lato fiume dove si è sporto dalla balaustra e ha sputato di sotto (all'altezza del locale) mentre gli altri due ragazzi non parente del primo, e si sono fermati alle sue spalle, distanti dall'amico meno di un metro.

Pochi secondi dopo sono comparse le due ragazze (fidanzata con il ragazzo maggiorenne, e fidanzata di sempre provenienti da via e anch'esse dirette verso corso, camminando però entrambe lungo il lato opposto al fiume e, poi, sempre procedendo, si sono spostate verso il lato fiume.

All'angolo con il gruppetto dei cinque ragazzi, si è ricompattato.

Tutti e cinque si sono allora spostati sulla piazzola che dà sui e, immediatamente dopo, tutti quanti hanno riattraversato nuovamente la strada in direzione corso, dove i tre ragazzi (dopo averne scartata una a pedalata non assistita, perché legata con una catena) hanno prelevato, sollevandola, la bicicletta elettrica, dirigendosi per l'ennesima volta verso il lungo, all'altezza del piazzale prospiciente le scale per scendere.

Le ragazze, nel frattempo, seguivano fisicamente gli uomini, rimanendo poco indietro rispetto a loro, e osservando costantemente l'azione.

La bicicletta è stata quindi sollevata a braccia alzate dai tre giovani maschi e scagliata di sotto, proprio sulle persone in attesa di entrare alla discoteca.

A questo punto i cinque ragazzi si sono tutti sporti oltre il parapetto per guardare di sotto e, dopo che uno di essi, precisamente ha proferito le parole "scappa, corri", si sono dati a repentina fuga.

Gli stessi sono saliti intorno all'1.00 di notte a bordo dell'autobus n. 10 dove hanno tenuto una condotta chiassosa, tale da essere ricordata dall'autista del mezzo, sentito quale persona informata sui fatti.

I ragazzi, poi, sono scesi nei pressi della Pasticceria e Caffè di via e, sempre tutti insieme, prima di dividersi e rientrare nelle rispettive abitazioni, sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza della zona mentre, sorridenti e scanzonati, hanno acquistato qualcosa presso distributori automatici di alimenti e bevande posti nella zona.

I cinque, accusati del tentato omicidio, sono stati oggetto di successivo fermo l'8 febbraio 2023. Durante l'intervento delle forze dell'ordine presso la propria abitazione ha redatto e consegnato alla polizia giudiziaria uno scritto confessorio nel quale, senza fare nomi, ha chiamato in correità tutti e cinque i soggetti.

La stessa ragazza in sede di interrogatorio reso all'autorità giudiziaria il medesimo giorno ha spontaneamente dichiarato che avevano bevuto, di non ricordare chi in particolare aveva avuto l'idea di prendere la bicicletta, che non volevano ammazzare

nessuno, che era loro venuta una stupida idea della quale, solo successivamente, sentendo della notizia sui media, si erano resi conto (*"non eravamo tanto in noi, avevamo bevuto tanto e non mi ricordo chi aveva avuto questa idea, non volevamo ammazzare nessuno e non volevamo fare questi danni. Ci è venuta questa stupida idea ..."*). La ragazza in quell'occasione anche ha ammesso di essersi sporta al momento del lancio e di avere visto la bicicletta colpire le persone che si trovavano di sotto.

3. All'esito del processo di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, gli imputati, sono stati condannati alle pene indicate per il reato di tentato omicidio aggravato dai motivi abietti e futili e dal fatto che la condotta era stata posta in essere approfittando di circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

Il giudice di primo grado, nello specifico, ha rigettato la richiesta di accedere ai programmi di giustizia riparativa ex art. 129 *bis* cod. proc. pen. e di sospendere il processo con messa alla prova e, nel merito, considerata la piena imputabilità di tutti gli imputati, ha ritenuto che fossero infondati gli argomenti prospettati dalla difesa in ordine alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentato omicidio, ciò con specifico riferimento al dolo (espressamente qualificato come diretto alternativo) e, riguardo a [REDACTED] alla sussistenza di una condotta qualificabile nei termini del concorso morale e non della mera connivenza, così come sostenuto dalla difesa.

Quanto al trattamento sanzionatorio, poi, il primo giudice, riconosciuta l'attenuante della minore età con giudizio di equivalenza alle aggravanti ritenute sussistenti, ha escluso che ricorressero le attenuanti invocate dalla difesa e ha riconosciuto le circostanze di cui all'art. 62 *bis* cod. pen. con criterio di prevalenza alla sola [REDACTED].

4. Avverso la sentenza hanno proposto appello gli imputati che hanno censurato la decisione in ordine alla mancata sospensione per la messa alla prova ([REDACTED] e [REDACTED]), alla ritenuta imputabilità sotto il profilo della immaturità dei minori al momento del fatto ([REDACTED]), alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del concorso ([REDACTED]), alla ritenuta sussistenza del dolo diretto piuttosto che eventuale e alla qualificazione giuridica attribuita al fatto ([REDACTED]), al trattamento sanzionatorio ([REDACTED]), anche con riferimento alla sussistenza delle aggravanti ovvero circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 114 cod. pen. ([REDACTED]) e all'art. 62 *bis* cod. pen. ([REDACTED]) nonché per il giudizio di bilanciamento ([REDACTED]).

La Corte di appello, ritenute infondate tutte le doglianze proposte, ha confermato la pronuncia impugnata.

5. Avverso la sentenza di appello hanno presentato ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.

5.1. Avvocati [REDACTED] e [REDACTED] per [REDACTED]

5.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 98 cod. pen. quanto alla mancata pronuncia di sentenza di non doversi procedere per difetto di imputabilità della minore età conseguente a sua immaturità al momento della commissione del fatto. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe reso sul punto una motivazione carente in quanto non avrebbe adeguatamente e compiutamente valutato le relazioni psicologiche in atti dalle quali, complessivamente e correttamente considerate, emergerebbe l'immaturità della ricorrente.

5.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza della responsabilità della ricorrente a titolo di concorso morale. Nel secondo motivo la ricorrente, facendo puntuale riferimento agli elementi indicati dalle sentenze di merito quanto al comportamento tenuto durante lo svolgimento dei fatti, rileva che la conclusione quanto all'attribuibilità del reato alla minore a titolo di concorso morale sarebbe errata. A fronte di una corretta analisi di quanto accaduto, infatti, risulterebbe che la ricorrente non ha né agevolato né rafforzato il proposito degli altri e che, piuttosto, è stata passiva e sostanzialmente inerte per cui la sua condotta, in assenza di qualsivoglia contributo, anche morale, sarebbe riconducibile alla mera connivenza non punibile.

5.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata per tentato omicidio anziché per lesioni gravissime, commesse con dolo eventuale. Nel terzo motivo la difesa rileva che gli elementi indicati nelle sentenze di merito al fine di qualificare il dolo come diretto e alternativo si riferiscono tutti ed esclusivamente ai tre autori materiali della condotta e non sono, di contro, significativi quanto alla sussistenza del medesimo dolo a carico della ricorrente. Sotto tale profilo la motivazione in relazione all'elemento psicologico della ragazza, infatti, sarebbe estremamente carente e non si confronterebbe con le censure sollevate nell'atto di appello che, dando specifico conto di quanto emerso e acquisito, evidenziavano come il dolo della ricorrente dovesse essere qualificato come eventuale e, di conseguenza, i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come lesioni personali gravissime.

5.2. Avvocati [REDACTED] per [REDACTED].

5.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione al proprio assistito delle circostanze attenuanti generiche. Nel primo motivo la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato evidenziando che questo sarebbe

carente e manifestamente illogico. Secondo la difesa, infatti, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle relazioni in atti, dalle quali emerge la particolare situazione psicologica del ricorrente (caratterizzata da personalità "gregaria") e, fondando nella sostanza la decisione esclusivamente sulla gravità del reato, non avrebbero valutato la condotta antecedente e successiva alla commissione dello stesso nonché quella processuale.

5.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 98 cod. pen. quanto alla mancata pronuncia di sentenza di non doversi procedere per difetto di imputabilità del minore conseguente a sua immaturità al momento della commissione del fatto. Nel secondo motivo la difesa, richiamando le relazioni psicologiche in atti, che si sono espresse anche nel senso di una immaturità cognitiva del ragazzo, rileva che la diversa conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe errata e, comunque, la motivazione sul punto sarebbe carente.

5.3. Avvocato [REDACTED] per [REDACTED]

5.3.1. Errata applicazione dei principi generali di cui all'art. 1 del codice del processo minorile (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). Nel primo e per certi versi preliminare motivo la difesa, stigmatizzato il trattamento sanzionatorio estremamente gravoso inferto al ricorrente, rileva che i giudici di merito avrebbero violato i principi generali previsti per il processo minorile con particolare riferimento al principio di adeguatezza, individualizzazione e minima offensività, posti al fine di restituire il minore alla normalità della vita sociale in applicazione del *favor minoris*, anche evitando gli interventi che possono destrutturarne la personalità.

5.3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 129 *bis* cod. proc. pen. con riferimento al rigetto dell'istanza dell'imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Nel secondo articolato motivo la difesa, in prima battuta, confrontandosi con la giurisprudenza di legittimità sul punto, evidenzia le ragioni per le quali il provvedimento emesso dal giudice di merito in ordine alla richiesta di accedere alla giustizia riparativa sia, come previsto per le ordinanze, sempre impugnabile unitamente alla sentenza. Per altro verso, d'altro canto, non si potrebbe neanche ritenere che l'imputato non abbia interesse all'impugnazione in quanto le ricadute dell'esito positivo del programma sarebbero evidenti, quanto meno in termini di riconoscimento delle circostanze attenuanti, concessione di benefici e commisurazione della pena. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente, facendo specifico riferimento alla decisione assunta nel caso di specie, rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato quanto disposto dall'art. 129 *bis* cod. proc. pen. A ben vedere, infatti, diversamente da quanto ritenuto, la valutazione ai fini dell'ammissione o meno al programma di giustizia riparativa sarebbe subordinata solo alla verifica dell'utilità del programma (che sussisterebbe "ogni volta che l'autore ha riconosciuto i fatti essenziali del caso", così il ricorso) e all'inesistenza di due condizioni

ostative, costituite dall'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nessun rilievo, di contro, avrebbero gli ulteriori elementi cui i giudici di merito hanno erroneamente attribuito rilievo pressoché dirimente, ossia il consenso della vittima (tanto che è previsto che il programma si svolga in modo alternativo) e il comportamento processuale tenuto dall'imputato.

5.3.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 129 *bis* cod. proc. pen. in ordine al rigetto dell'istanza dell'imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Nel terzo motivo, strettamente collegato al precedente, la difesa evidenzia che la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale, nella sostanza fondata sul comportamento processuale tenuto e sulla mancata totale ammissione dei fatti, nonché sul pericolo di recidivanza, sarebbe manifestamente illogica.

5.3.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114, comma terzo cod. pen. Nel quarto motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il giudice d'appello non terrebbe nel dovuto conto quanto emerso dagli elementi acquisiti in merito alla dinamica di quanto accaduto per cui risulterebbe che [REDACTED] il maggiorenne, ha avuto una posizione di supremazia sul gruppo dei ragazzi, tanto da essere il determinatore del delitto che ha fatto insorgere nel minore l'intenzione criminosa di lanciare la bicicletta.

5.3.5. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nel quinto motivo, facendo riferimento agli specifici criteri posti per il processo minorile, il ricorrente evidenzia che la conclusione cui sono pervenuti i secondi giudici in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 *bis* cod. pen. sarebbe errata.

5.3.6. Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della diminuzione della minore età in misura solo equivalente alle aggravanti contestate.

5.3.7. Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, anche in ordine all'applicazione della riduzione di cui all'art. 56 cod. pen. nella misura soltanto di un terzo.

5.3.8. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo alternativo in capo al proprio assistito e alla, conseguente, mancata riqualificazione del reato in quello di lesioni. Nell'ottavo motivo la difesa rileva che il ragionamento seguito in ordine alla verifica del dolo, nella sostanza fondato sulla formula di stile che i tre ragazzi "non potevano non vedere", sarebbe congetturale, ciò soprattutto considerato che gli elementi significativi indicati sul punto (come la circostanza dello sputo considerato "preparatorio"), sono riferibili al solo [REDACTED]. A ben vedere, d'altro canto, l'accertamento in ordine all'atteggiamento psicologico sarebbe stato fatto in termini generici e non, come sarebbe stato doveroso, con riferimento a ognuno dei ragazzi.

Sotto tale profilo, pertanto, il reato commesso, una volta individuato il dolo come eventuale, avrebbe dovuto essere qualificato quali lesioni volontarie.

5.3.9. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta univocità dell'azione e alla mancata riqualificazione del fatto in quello di lesioni personali gravissime.

6. In data 5 novembre 2024 è pervenuta in cancelleria un'articolata memoria nella quale il Sost. Proc. Gen. Marco Dall'Olio ha analiticamente illustrato le ragioni per le quali conclude nel senso che i motivi di censura siano infondati per cui chiede il rigetto dei ricorsi.

7. All'udienza del 21 novembre 2024 si è svolta la trattazione orale del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono complessivamente infondati.

2. Nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] a difesa, stigmatizzata la l'entità della pena inflitta all'imputato, rileva in via preliminare la violazione dei principi del processo minorile così intendendo evidenziare la necessità di farvi riferimento quale criterio interpretativo di carattere generale.

Prese le mosse da tali considerazioni, poi, nei motivi secondo e terzo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129-*bis* cod. proc. pen. con riferimento al rigetto dell'istanza dell'imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

In prima battuta il ricorrente, confrontandosi con la giurisprudenza di legittimità sul punto, evidenzia le ragioni per le quali il provvedimento di diniego emesso dal giudice di merito in ordine alla richiesta di accedere alla giustizia riparativa sarebbe, come previsto per le ordinanze, sempre impugnabile unitamente alla sentenza, ciò anche in considerazione delle conseguenze che potrebbero derivare dall'imputato dall'esito positivo del programma e, quindi, dall'interesse dello stesso a ottenere un provvedimento sul punto.

Sotto altro profilo, poi, la difesa deduce l'errata interpretazione dell'art. 129-*bis* cod. proc. pen. con riferimento ai criteri di applicare al fine di valutare l'ammissione o meno al programma di giustizia riparativa.

La doglianza è complessivamente infondata.

Ritiene, infatti, il Collegio di aderire all'impostazione di Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024, Odoli, Rv. 286841 - 01, secondo la quale l'ordinanza con la quale viene respinta la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen., emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento (ovvero nel corso del giudizio di appello) può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo.

Nel caso di specie, il fatto che le ragioni per le quali la richiesta, formulata all'udienza di discussione da [REDACTED] è stata respinta siano contenute nella motivazione della sentenza, è irrilevante poiché la conclusione della non impugnabilità nasce dalla natura della decisione e non dalla forma del provvedimento che quella decisione esprime.

Al riguardo, giova premettere che, come riconosciuto dalla dottrina, la giustizia riparativa si configura prevalentemente come un modello complementare al sistema di giustizia penale tradizionale e si rivolge ad aspetti che vanno oltre la contesa penale in quanto, mirando a ricostruire le relazioni interrotte dall'offesa, offre un modello di gestione dei conflitti derivanti dal reato a vocazione chiaramente anticognitiva.

A ben vedere, infatti, la giustizia riparativa si pone quale *tertium genus* all'interno del quadro del polifunzionalismo punitivo e assolve una funzione diversa da quella tipicamente attribuita al processo, cioè, persegue finalità riparative e riconciliative in favore della vittima del reato o, in taluni casi, della comunità, prescindendo da una correlazione con la pena.

Ciò posto, occorre muovere dall'esame della disciplina che il legislatore delegato ha dedicato alla materia della giustizia riparativa, in punto di incidenza della relativa regolamentazione nel processo.

Va premesso che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la giustizia riparativa identifica ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.

Ai sensi dell'art. 44, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022, ai programmi di giustizia riparativa si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto

della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis cod. proc. pen., o per intervenuta causa estintiva del reato.

L'ampiezza delle sedi nelle quali il legislatore ha immaginato il ricorso ai programmi in esame conferma che l'obiettivo prioritario perseguito è, in linea generale, slegato dai fini del processo e mira, secondo quanto si è sopra osservato, a ricomporre, nei limiti del possibile la frattura che nella comunità si è prodotta per effetto dell'illecito.

Esaminando la disciplina positiva dettata dal legislatore delegato con l'introduzione dell'art. 129-bis cod. proc. pen., è agevole rilevare che soltanto nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice può disporre la sospensione del processo.

La *ratio* di tale previsione si coglie nell'esame del criterio discriminante, che non attiene al mero regime di procedibilità, ma alla possibilità di giungere, per effetto dell'esito positivo del programma, ad un risultato anche deflattivo. Proprio questa considerazione illumina il significato della disciplina e rende ragionevole la differenziazione operata negli altri casi, nei quali la sospensione non è prevista.

E tanto, ai sensi dell'art. 50, comma 3, cod. proc. pen., preclude qualunque iniziativa in tal senso del giudice, ossia la configurabilità di qualunque ipotesi di sospensione discrezionale.

Chiarita la razionalità della peculiare disciplina concernente i procedimenti (o processi) concernenti reati perseguibili a querela soggetta a remissione (nei quali pure, peraltro, la sospensione non è temporalmente correlata alla durata del programma, posto che non può superare i centottanta giorni), si osserva che la mancata previsione di una regolamentazione del rapporto tra ordinanza di cui al comma 3 dell'art. 129-bis cod. proc. pen. e gli snodi procedurali o processuali assume un univoco significato sistematico: la natura non processuale della questione che con tale ordinanza viene decisa.

E, d'altra parte, è appena il caso di rilevare che, anche in caso di accoglimento della richiesta di invio degli interessati al Centro di giustizia riparativa di riferimento, non vi è alcuna garanzia che al programma si procederà, dal momento che i poteri valutativi dei mediatori, in termini di «fattibilità» e di «scelta del programma», sono insindacabili.

In ultima analisi, posto che nulla impedisce all'interessato di attivarsi autonomamente per accedere al programma di giustizia riparativa, l'intervento del giudice – pur disciplinato unitariamente dal comma 2 dell'art. 129-bis cod. proc. pen. –, rispetto ai reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione, non rappresenta né una condizione necessaria per l'acquisizione di diritti né sufficiente.

La stessa previsione di una circostanza attenuante di nuovo conio (art. 62, n. 6, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022) non è correlata alla decisione dell'invio di cui all'art. 129-bis cit., posto che: a) come detto, l'interessato non

ha alcuna necessità dell'ordinanza del giudice per attivarsi al fine di accedere ai programmi di giustizia riparativa; b) il mero invio non elide la discrezionalità dei mediatori nel ritenere non fattibile il programma.

La miglior riprova della consapevolezza del legislatore di tali aspetti della disciplina e della coerente esclusione di una incidenza della decisione, positiva o negativa, dell'invio sul procedimento o sul processo, scaturisce dalla considerazione di una serie di evenienze processuali.

Innanzitutto, se davvero venisse in rilievo una questione processuale, nella presente vicenda, la mancata impugnazione con l'atto di appello, unitamente alla sentenza, dell'ordinanza di rigetto del giudice di primo grado, avrebbe determinato una preclusione con conseguente tardività della richiesta formulata in sede di discussione dinanzi alla Corte territoriale. Ma, soprattutto, esclusa la possibilità di rinvii esplorativi, bisognerebbe identificare quale epilogo decisorio avrebbe una eventuale decisione di accoglimento da parte di questa Corte, ove, come nella specie, gli altri motivi di doglianza dovessero essere disattesi. L'annullamento con rinvio avrebbe esclusivamente lo scopo di investire il giudice, pur privato dell'oggetto tipico della cognizione, della sola decisione sull'avvio al programma di giustizia riparativa.

Tali rilievi confermano che la scelta del legislatore, da apprezzare in modo coerente con la portata radicalmente innovativa dell'istituto, è stata quella di sollecitare un ruolo propulsivo - ma di carattere normalmente extraprocessuale - del giudice, chiamato con la sua autorevolezza a indirizzare le parti verso un obiettivo di ricomposizione della dimensione comunitaria della società, ben più ampio della mera - eventuale - risposta sanzionatoria, ancorché costituzionalmente orientata alla rieducazione del condannato.

3. Nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] e nel secondo dell'atto presentato in favore di [REDACTED] le difese deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 98 cod. pen., quanto alla mancata pronuncia di sentenza di non doversi procedere per difetto di imputabilità dei minori a causa della loro immaturità al momento della commissione del fatto.

Le doglianze sono infondate.

3.1. Il tema dell'imputabilità del minore degli anni diciotto, come evidenziato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, presenta degli aspetti peculiari.

Nel processo minorile, infatti, all'ipotesi generale -quella dell'incapacità di intendere e di volere da causa psicopatologica, che ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere- si aggiunge quella dell'incapacità di intendere e di volere di cui all'art. 98 cod. pen. derivante da immaturità, che ha carattere relativo, nel senso che richiede un'indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici ma anche sociali e culturali, relativi all'età evolutiva,

con stretto riferimento al reato commesso (Sez. 1, n. 18345 del 21/12/2016, dep. 2017, F.C., Rv. 269815 - 01; Sez. 4, n. 10233 del 26/01/2005, J., Rv. 231046 - 01; Sez. 2, n. 10478 del 09/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 269435 - 01; Sez. 5, n. 18084 del 04/03/2010, C., Rv. 247141 - 01).

In tale corretta prospettiva, quindi, l'indagine sulla personalità del minore ai fini dell'accertamento dell'imputabilità non richiede necessariamente una indagine psichiatrica in quanto l'esame della maturità mentale del minore può legittimamente essere condotto attraverso le valutazioni degli esperti o delle persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato -attività indicate dal d.P.R. n. 448 del 1988, art. 9, comma 2- e, soprattutto, in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti, quali le modalità concrete del fatto e il disvalore in sé dello stesso, esaminati anche in considerazione dell'età del minore (Sez. 1, n. 18345 del 21/12/2016, dep. 2017, F.C., Rv. 269815 - 01; Sez. 4, n. 10233 del 26/1/2005, J., Rv. 231046 - 01).

3.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principi indicati e ha dato conto di avere proceduto a una valutazione concreta e coerente degli elementi emersi nel corso delle indagini e del processo in ordine alla ritenuta maturità dei minori e alla consapevolezza degli stessi del rilievo antisociale della condotta posta in essere, ciò anche tenendo conto delle specifiche posizioni personali, sociali e psicologiche degli imputati che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, hanno anche dimostrato una certa abilità tentando di modificare le versioni dei fatti, reagendo e rispondendo alle domande, cercando di deviare le contestazioni verso altri elementi, ovvero giustificandosi dichiarando di essersi trovati in stato di particolare ebbrezza la sera dell'accaduto.

3.2.1. Con riferimento a [REDACTED] i secondi giudici, facendo specifico riferimento alle relazioni e anche evidenziando le difficoltà psicologiche e relazionali riscontrate in atti, hanno esposto le ragioni per le quali hanno ritenuto che tali elementi non assumessero rilievo quanto alla dispercezione della gravità dell'accaduto. Essendo di contro emerso che la ragazza, piuttosto, ha avuto l'immediata consapevolezza della reale gravità del gesto commesso, tanto da incitare immediatamente anche gli altri a scappare dal luogo dell'accaduto e, ha manifestato, inoltre, anche all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria, di essere ben consapevole di quello che era successo (cfr. 47 e 48 della sentenza impugnata).

3.2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto a [REDACTED] in riferimento al quale la motivazione risulta logica, coerente e completa.

In ordine allo stesso, infatti, nel provvedimento impugnato -nel quale si dà comunque atto che il ragazzo è affetto da qualche disturbo cognitivo ed espressivo, tanto da rendere necessarie esigenze educative speciali, e che tuttavia risultava possedere un Q.I., sia pur basso, comunque nei limiti inferiori della norma- si evidenzia l'insussistenza

di elementi che inducano a ritenere comprovato uno stato di immaturità tale da escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto, tali non potendo ritenersi, ex se, le problematiche di vita familiare evidenziate anche in sentenza (cfr. pagine 48 e 49 della sentenza impugnata).

4. Nel secondo motivo del ricorso la difesa di [REDACTED] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza della responsabilità della ricorrente a titolo di concorso morale evidenziando che la condotta della stessa, che sarebbe rimasta inerte e non avrebbe fornito alcun contributo, neanche a titolo concorso morale, sarebbe al più qualificabile quella connivenza e non sarebbe pertanto punibile.

La doglianza è infondata.

La medesima questione è già stata posta nell'atto di appello e la risposta fornita sul punto dal giudice di secondo grado, con motivazione conforme a quella contenuta nella sentenza di primo grado, risulta adeguata e coerente.

La Corte territoriale, infatti, con gli specifici riferimenti alla condotta tenuta dalla ragazza, ricostruita sulla base delle videoriprese e delle dichiarazioni rese dal teste oculare, nonché con il riferimento al contenuto dell'appunto manoscritto da lei redatto durante la perquisizione e alle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio, ha compiutamente illustrato le ragioni sulle quali si fonda la conclusione in ordine al contributo, quanto meno morale, fornito dalla ricorrente all'azione e quelle per cui questo non sia qualificabile come mera connivenza.

Il rinvio alla condotta esteriore accertata all'esito del giudizio, come pure evidenziato nella memoria del Procuratore generale, rende conto del sostegno fornito all'azione dell'intero gruppo: la ragazza, seppure inizialmente distante, si è ricompattata al gruppo dei ragazzi quando erano sulla piazzola che dà sui [REDACTED] li ha seguiti verso corso [REDACTED] quando erano alla ricerca della bicicletta; la stessa (pure non contribuendo materialmente) ha assistito mentre prendevano la bicicletta e ha continuato a seguirli sino al punto in cui l'hanno lanciata, si è poi sporta e, visto quello che era successo, ha gridato di scappare via (cfr. pagine 51 e 52 della sentenza impugnata).

Il passaggio relativo alle ammissioni della ricorrente, che nel manoscritto ha specificato che l'idea era stata proposta da "qualcuno" dei ragazzi e nell'interrogatorio ha confermato "ci è venuta un'idea stupida", è significativo della partecipazione anche alla fase di ideazione all'azione che, anche solo con la mancata manifestazione del proprio dissenso, è stata così avallata e sostenuta.

Sul punto, quindi, il provvedimento impugnato, evidenziando la condivisione iniziale dell'idea e la costante vicinanza durante tutta l'azione (ciò pure non volendo considerare

la condotta immediatamente successiva, che comunque appare significativa di una piena consapevolezza di quello che si era fatto sino a quel momento), rende corretto conto della sussistenza del concorso nel reato, quanto meno sotto il profilo del contributo morale, indicato nell'aver rafforzato (e in qualche modo anche agevolato) la condotta degli autori materiali e risulta conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità per cui «la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa» (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953 - 01; Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras, Rv. 234128 - 01).

5. Nel terzo motivo dell'atto proposto nell'interesse di [REDACTED] e nell'ottavo e nel nono motivo del ricorso di [REDACTED] le difese deducono, sotto diversi profili, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto come lesioni personali gravi o gravissime con riferimento alla ritenuta univocità dell'azione e, principalmente, alla natura del dolo, che sarebbe da individuarsi come eventuale e non come alternativo.

Le doglianze sono infondate.

5.1. Nel delitto tentato -fattispecie caratterizzata dalla punibilità di atti che, per definizione, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall'agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale- si pone il duplice problema di individuare sia l'idoneità e l'univocità in fatto degli atti (da valutarsi ex ante e in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) che la reale intenzione perseguita dall'autore del fatto.

L'argomento relativo ai principi di diritto da applicare in tema di tentativo è stato compiutamente esaminato più volte dalla giurisprudenza di legittimità che in numerose sentenze ha enucleato i criteri cui fare riferimento (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01; Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01; Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02; Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 02; Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, Harrabi, Rv. 275326 - 01; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018. Dep. 2019, Commelli, Rv. 275012 - 01; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930 - 01; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644 - 01; Sez. 5, n. 4033 del

24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, PMS, Rv. 256991 - 01; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620 - 01).

Per un inquadramento di carattere generale si rinvia a quanto enucleato nelle sentenze Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, D'Alessandro, Rv 251145 e Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv 254106.

5.2. L'art. 56 c.p., disciplina il tentativo nei delitti e, essendo una fattispecie autonoma rispetto al reato consumato (tra le tante, Sez. 2, n. 6337 del 14/11/2014, dep. 2015, D'Aria, Rv. 262580 - 01), richiede, come tutti i reati, la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo.

L'elemento soggettivo, con l'eccezione del dolo eventuale pacificamente ritenuto incompatibile con il tentativo, è identico a quello previsto per il reato che il soggetto agente si propone di compiere.

L'elemento oggettivo, invece, presenta spiccate peculiarità in quanto ruota intorno a tre concetti:

- l'idoneità degli atti;
- l'univocità degli atti;
- il mancato compimento dell'azione o il mancato verificarsi dell'evento.

La linea di demarcazione fra la semplice intenzione non punibile e quella punibile si snoda proprio attraverso l'esatta individuazione di questi principi.

Sebbene l'art. 56 cod. pen. sia l'unica norma che disciplini espressamente il tentativo, utili argomenti si possono trarre, ai fini sistematici, anche dall'art. 115 cod. pen. a norma del quale "qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso, nessuna di essa è punibile per il solo fatto dell'accordo".

Tale norma, evidenzia, in modo plastico, infatti, il principio secondo il quale anche un semplice accordo a commettere un delitto (e, quindi, *a fortiori*, il semplice averlo pensato) non è punibile (salva l'applicazione della misura di sicurezza) ponendosi all'estremo opposto del delitto consumato.

È proprio fra questi due estremi, ossia fra la semplice ideazione o accordo (non punibile) e il delitto consumato che si colloca la problematica del delitto tentato che consiste, appunto, nello stabilire quando un'azione, avendo superato la soglia della mera ideazione, pur non avendo raggiunto il suo scopo criminoso, dev'essere ugualmente punibile.

Il fondamento della punibilità del tentativo, d'altro canto, deve essere ravvisato nella esposizione a pericolo, o nella mancata neutralizzazione di un pericolo, per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e proprio alla luce di detto inquadramento devono essere pertanto valutati gli elementi essenziali della direzione non equivoca degli atti e della loro idoneità, fondamenti strutturali del tentativo, necessari anche al fine di

accertare l'intenzione perseguita dall'autore e, quindi, la sussistenza dell'elemento psicologico (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01).

La ritenuta idoneità degli atti, in sé e per sé considerata, peraltro, non è da sola sufficiente ai fini della rilevanza penale della condotta, in quanto un atto, ontologicamente, può apparire ovvero essere potenzialmente idoneo a conseguire una pluralità di risultati, per cui solo la sua univoca direzione a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall'agente si pone in linea con il principio di offensività del fatto.

Sotto tale profilo, pertanto, la direzione non equivoca non indica un parametro probatorio, bensì un criterio di essenza della condotta che, non escludendo che la prova del dolo possa essere desunta *aliunde*, impone che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo *l'id quod plerumque accidit*, l'intenzione, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620 - 01).

5.3. Il concetto di idoneità degli atti prescinde dalla mancata realizzazione dell'evento e attiene alla possibilità che questo aveva di realizzarsi.

Il giudizio sul punto, infatti, consiste in una prognosi compiuta *ex post* con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, PMS, Rv. 256991 - 01)

Sotto tale profilo, pertanto, il criterio cui fare riferimento, non è costituito dalla probabilità, più o meno concreta, che l'evento si verifichi ma dalla possibilità che ciò avvenga.

Ciò in quanto le eventuali difficoltà concrete che il soggetto agente dovesse trovare non rilevano per la sussistenza o meno del tentativo poiché, anzi, ne costituiscono l'essenza, nel senso che ogni evento ha una maggiore o minore probabilità di verificarsi; proprio laddove non si dovesse verificare, si sarebbe in presenza di un delitto tentato piuttosto che consumato.

Al fine di escludere il tentativo per inidoneità degli atti, pertanto, si deve fare riferimento alla possibilità che l'evento accada così che il discrimine è costituito dalla previsione di cui all'art. 49 cod. pen. per il reato c.d. impossibile.

Solo qualora l'evento non sia accaduto e questo non aveva alcuna possibilità di accadere, infatti, può ritenersi che il tentativo non sussista, a nulla rilevando se la realizzazione o meno dell'evento stesso fosse, allorché la condotta è stata posta in atto, più o meno probabile, anche solo per incapacità dell'agente o per mere difficoltà

oggettive (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzeola, Rv. 278085 - 01; Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01 nelle quali si è evidenziato che il tentativo è escluso solo dall'inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato o per l'inesistenza *in rerum natura* dell'oggetto dell'azione, cioè per circostanze oggettive che rendono in radice impossibile la consumazione del reato; cfr. anche Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Commelli, Rv. 275012 - 01).

Il ricostruito significato della idoneità dell'azione è coerente con la lettura dell'art. 49 cod. pen., che si trae, in generale, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: a) l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora il primo sia inesistente *in rerum natura* o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta e non anche quando esso sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396; Sez. 2, n. 8026 del 13/11/2013 - dep. 20/02/2014, Panzironi, Rv. 258531; Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, O Brayou, Rv. 242669, che ha ritenuto sussistente il delitto di tentata rapina per avere il soggetto rovistato nella borsa della vittima al cui interno non vi era denaro; b) l'idoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014 - dep. 03/03/2015, Semeraro, Rv. 263058; nonché Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L. M., Rv. 264567, che, nel porre a raffronto l'art. 56 e l'art. 49 cod. pen., chiarisce che l'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato deve essere assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata *ex ante* e in relazione alla sua realizzazione, secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso).

5.4. L'univocità degli atti è, come detto, l'ulteriore e imprescindibile caratteristica oggettivamente qualificante della condotta nel delitto tentato.

Sotto tale profilo gli atti sono "diretti in modo non equivoco a commettere un delitto" quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01).

Gli stessi, d'altro canto, ai fini della rilevanza penale e della punibilità del tentativo, non possono essere in astratto distinti e classificati in atti preparatori e atti esecutivi, discrimine da ritenersi generico e superato, poiché quello che rileva è l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione *ex ante* in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768 - 01).

Ciò in quanto per la configurabilità del tentativo assumono rilievo non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, siano in qualche modo tipici, siano cioè corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e, di conseguenza, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, potendosi così affermare che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, e indipendenti dalla volontà del reo (ancora Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01 per la quale espressamente «anche un atto così detto "preparatorio" può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché abbia la capacità - in base ad una valutazione ex ante e relativamente alle circostanze del caso - di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto»; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, d'Angelo, Rv. 254106).

Il requisito dell'univocità, infatti, prescindendo da ogni classificazione degli atti, deve essere accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di identificare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo (Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 02).

5.5. La verifica circa il dolo, proprio in virtù della mancata realizzazione dell'evento, appare particolarmente delicata e la riconoscibilità di un tentativo punibile impone la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei, attraverso una catena inferenziale solida, di dedurre la presenza del necessario elemento psicologico.

Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione e dalla volontà della condotta e di determinare l'evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di indicatori fattuali capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione dello stesso (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 - 01 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato "così poco estrinseco" come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall'*id quod plerumque accidit* e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici»; in tal senso, da ultimo Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, n.m.; Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021,

Arcieri, Rv. 281109 - 01 in motivazione e Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 - 01).

5.6. L'analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è talé anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale.

Secondo il principio risalente a Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 - 01, in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nel caso di azione posta in essere con accettazione dell'evento, l'autore può manifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda della considerazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità di verifica dell'evento.

Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore non si limita ad accettarlo come conseguenza accessoria ma di fatto lo vuole e ciò con un'intensità maggiore di quelle indicate in precedenza.

Se l'evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, d'altro canto, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e un evento perseguito come scopo finale.

Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione dell'evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale.

In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via cumulativa e alternativa, l'evento di lesioni (Sez. 1, n. 4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, n.m.; Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 - 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 - 01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 - 01; Sez. 6, n. 1367 del 26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 - 01).

Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto a un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch'esso come scopo della condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, n.m.; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012. Maraviglia, Rv. 252046 - 01).

La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipo alternativo e il dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendo riferimento alle concrete manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell'effettivo elemento psicologico dell'agente come, a titolo di esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell'azione lesiva, desumibile dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dello stesso atto lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 - 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 - 01).

5.7. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai criteri indicati e ha correttamente qualificato il reato come tentato omicidio.

5.7.1. La conforme ricostruzione dell'azione contenuta nelle sentenze di merito rende adeguato conto dell'univocità della stessa.

Nella motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, infatti, i riferimenti al mezzo utilizzato (una bicicletta elettrica dal peso superiore a venti chilogrammi), alle modalità del lancio (l'aver impresso un moto a parabola) e alla direzione dello stesso (verso un gruppo di persone ignare), sono di per sé sufficienti a dimostrare l'univocità della direzione dell'azione, tesa a colpire un qualunque soggetto al fine di provocargli, alternativamente o cumulativamente, delle lesioni di qualunque entità o anche l'evento morte.

5.7.2. La stessa ricostruzione, pure analizzate le singole condotte dei ricorrenti, rende altresì conto della sussistenza dell'elemento psicologico, correttamente individuato dai giudici di merito nel dolo diretto, seppure alternativo.

██████████ è uno dei tre autori materiali e la conclusione quanto alla natura da attribuire il dolo non si fonda su quello che la difesa ha affermato essere il *leit motiv* della sentenza impugnata, cioè sulla mera considerazione per cui lo stesso "non poteva non vedere".

Come ben evidenziato dai giudici di merito, infatti, l'individuazione del dolo come diretto, sebbene alternativo, è correttamente ancorata a una analisi concreta della condotta tenuta dal ricorrente che è sempre stato vicino a ██████████ prima del lancio si è sporto, ha visto i ragazzi che facevano la fila per entrare nel locale sottostante, ha assistito alla prova effettuata dal maggiorenne sputando in prossimità del punto dove è stata indirizzata immediatamente dopo la bicicletta, ha preso insieme agli altri due ragazzi la bicicletta e, sempre insieme a loro, con azione coordinata, l'ha lanciata, anche imprimendo una spinta per farle fare una parabola (cfr. pag. da 51 a 56 della sentenza impugnata).

Motivazione questa puntuale e conforme alla giurisprudenza di legittimità enunciata in relazione a casi sostanzialmente analoghi a quello in esame che, pertanto, non è

sindacabile in questa sede (Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 - 01; Sez. 1, n. 5436 del 25/01/2005, Marangon, Rv. 230813 - 01).

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in relazione a [REDACTED]

La ragazza, come indicato nella sentenza impugnata -che ha condiviso l'idea del lancio e ha, con la propria costante presenza, fornito un fattivo supporto all'azione- era consapevole della presenza di numerose persone nell'area sottostante e, preso atto del peso della bicicletta, si è quindi rappresentata e ha voluto, alternativamente o cumulativamente, sia l'evento morte che le lesioni di una o, addirittura, di più persone.

A fronte del comportamento complessivamente tenuto dalla ricorrente e del contributo morale così fornito, infatti, la circostanza che la stessa non abbia materialmente collaborato al lancio non rende diversa la natura dell'elemento soggettivo che l'ha animata.

Ciò anche considerato, d'altro canto, che la ragazza, come tutti gli altri imputati, imputati aveva frequentato e frequentava la zona dei [REDACTED] e perciò ben sapeva (oltre che per l'affaccio avvenuto prima con lo sputo e, dopo, tutti i quanti insieme) per averlo visto o comunque perché zona a tutti i torinesi ben nota, come nell'area sottostante vi fossero locali molto frequentati a quell'ora del venerdì sera.

6. Nel quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114, comma terzo, cod. pen. evidenziando che la determinazione di commettere il delitto sarebbe riferibile al maggiorenne [REDACTED] (con il quale non c'è nessun rapporto di parentela), che avrebbe avuto una posizione di supremazia sul gruppo dei ragazzi e avrebbe fatto insorgere nel minore l'intenzione criminosa di lanciare la bicicletta.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, infatti, la Corte territoriale, con il riferimento alla mancanza assoluta di elementi dai quali poter desumere che il maggiorenne abbia avuto un ruolo sovraordinato ai minorenni, ha reso sul punto una motivazione adeguata e coerente e si è correttamente conformato alla giurisprudenza di legittimità di questa Corte per cui «ai fini della configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 114, comma terzo, cod. pen., non è sufficiente che il maggiorenne abbia prospettato al minore la semplice idea del reato, ma occorre che il determinatore abbia fatto insorgere l'intenzione criminosa, facendo superare all'agente ogni dubbio in proposito» (Sez. 1, n. 12543 del 13/01/2015, F., Rv. 263180 - 01)

Ciò pure considerato, peraltro, che lo stesso ricorrente ha anche ammesso di avere condiviso l'idea di lanciare la bicicletta.

7. Nel primo motivo del ricorso di [REDACTED] e nel quinto motivo dell'atto presentato nell'interesse di [REDACTED] le difese deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Lo stesso [REDACTED], nei motivi sesto e settimo, deduce altresì il vizio di motivazioni con riferimento alla quantificazione della pena e al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle aggravanti con l'attenuante della minore età.

Le censure sono complessivamente infondate.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta agli imputati, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. del giudice di merito e ciò, considerata l'estrema gravità del fatto e la mancanza di qualsivoglia spiegazione, sia con riferimento alla determinazione della pena che in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento.

La determinazione della pena, così come il riconoscimento o meno di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 *bis* cod. pen, e il giudizio di bilanciamento, infatti, è oggetto di un giudizio di fatto in ordine al quale il giudice è tenuto a dare conto delle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, RV 242419 - 01).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo di talché il giudizio in ordine alle componenti che incidono sul complessivo trattamento sanzionatorio può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

Nello specifico.

7.1. La motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. a [REDACTED] è puntuale e completa.

I riferimenti specifici non solo alla gravità del fatto ma alla personalità dell'imputato, desunta dalle pendenze pregresse, dal comportamento immediatamente precedente e successivo al fatto, dalla totale indifferenza dimostrata per quanto accaduto, nonché

dalla condotta poi tenuta non solo durante il processo ma anche in carcere, sono infatti idonei a giustificare la conforme conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito.

7.2. Del pari adeguata risulta la motivazione complessivamente resa in merito al trattamento sanzionatorio inflitto a [REDACTED].

In ordine alla determinazione della pena base, quantificata in termini leggermente superiori a quello degli altri due minori in virtù del comportamento processuale tenuto, così come per il diniego delle generiche e per il giudizio di bilanciamento, infatti, la Corte territoriale ha reso una motivazione coerente agli elementi emersi e puntualmente indicati a pagina 62 della sentenza impugnata (le condanne già riportate, la circostanza che il fatto è stato commesso allorché il ragazzo era ammesso alla misura della messa alla prova per una rapina, il procedimento pendente per gravi fatti emersi durante la perquisizione, il comportamento carcerario in uno con quello processuale e con l'indifferenza dimostrata anche negli attimi immediatamente successivi al lancio della bicicletta).

Alle stesse conclusioni, infine, si deve pervenire anche quanto alla riduzione, nella misura di un terzo, applicata ai sensi dell'art. 56 cod. pen.

Anche in ordine a tale punto, infatti, la risposta fornita dalla Corte, fondata sulle modalità dell'azione, non attuata d'impeto ma preceduta da una fase preparatoria di cui tutti gli imputati sono stati consapevoli, risulta logica e non è pertanto sindacabile in questa sede.

8. Il rigetto dei ricorsi non comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali trattandosi di reato commesso da soggetti minorenni e trovando, pertanto, applicazione la disciplina della dispensa dalle spese processuali stabilita dall'art. 29 d.lgs. 272/1989 in relazione alla sentenza di condanna.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso il 21 novembre 2024

Il consigliere estensore
Marco Maria Monaco

Il Presidente
Giuseppe De Marzo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 28 FEB. 2025 23
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Calcagni